|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Servizio****EDILIZIA SCOLASTICA E****MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO****Unità Organizzativa****EDILIZIA SCOLASTICA** |  | Viale Martiridella Libertà n.1543123 ParmaTel. 0521 931710 |
| Il Funzionario incaricato di Elevata Qualificazione |  | E-mail | Sito internet Ente |
|  |  |
| *Ing. Elisa Botta* |  | *e.botta@provincia.parma.it* | *www.provincia.parma.it* |

 Parma, xx/xx/2025 Prot n. \_\_\_\_\_\_

Spett.le

 Ing. Matteo Carlini

 Via Largo Caduti di Katyn n. 17

 - 43123 Parma (PR)- P. IVA 02734230341

matteo.carlini@ingpec.eu

# LETTERA COMMERCIALE

Oggetto: LAVORI DI "ITSOS GADDA DI LANGHIRANO: ADEGUAMENTO SISMICO" - AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

## CUP: D99F19000020003

## CIG: B7A5905DEB

**PREMESSO CHE:**

con determinazione n° **xxx** del **xx/xx/2025** si è provveduto all’affidamento del servizio in oggetto;

con il medesimo atto è stato approvato il presente schema di lettera commerciale regolante l’incarico;

**SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

# Articolo 1 – Oggetto dell’incarico e parti interessate

**Committente**: Provincia di Parma con sede in V.le Martiri della Libertà, 15 – 43123 Parma rappresentata dall’EQ dell’Ufficio Edilizia Scolastica, Servizio Edilizia Scolastica e Manutenzione del Patrimonio, Arch. Matteo Piovani

**Operatore Economico incaricato:** ing. Matteo Carlini, via Largo Caduti di Katyn n. 17 Parma – PI: 02734230341

La Provincia di Parma, con riferimento all’appalto in oggetto, conferisce all’Operatore Economico l’incarico per l’esecuzione dei seguenti servizi “INCARICO PROFESSIONALE PER: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE”;

L’incarico prevede principalmente le seguenti caratteristiche:

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:

- analisi delle condizioni ambientali d’intervento

- analisi delle interferenze tra l’esecuzione delle opere edili ed impiantistiche

- analisi della fase operativa

- verifica di idoneità tecnica – organizzativa delle imprese

- verifica degli schemi dei contratti d’appalto

- elaborazione del “crono programma” dei lavori

- elaborazione dei Piano di Sicurezza e di Coordinamento e relativi elaborati

L’Operatore Economico si impegna a produrre i sotto riportati documenti:

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento con i relativi elaborati, così come il Cronoprogramma;

Tutti gli elaborati prodotti, sia analitici (relazioni, calcoli, contabilità, ecc.) che tecnici (elaborati grafici, particolari, ecc.), dovranno essere prodotti dal Professionista all’Amministrazione Provinciale:

* in formato cartaceo (almeno una copia);
* in formato elettronico, sotto forma di documenti digital, sia in versione editabile (formati comunemente utilizzati e leggibili/modificabili con software di settore comunemente impiegati (.dwg, .doc, .jpg, .xls, ecc.)) che in versione non editabile, in duplice formato, uno non firmato (.pdf/a) e, qualora ricorrano i presupposti, uno sottoscritto digitalmente (.p7m o analogo).

Al fine di permettere una rapida gestione dei documenti, in particolare di quelli progettuali (se previsti nell’incarico), tutti gli elaborati forniti digitalmente:

* non dovranno contenere nel nome caratteri speciali;
* se i files in consegna sono numericamente maggiori di 5, dovranno essere raccolti in un archivio in formato .ZIP di dimensione inferiore a 100 MB (qualora necessario, occorrerà ottimizzare la dimensione dei files in quanto 100 MB è il valore limite sotto il quale rimanere). Dove risultasse necessario inserire più archivi, il nome dei file dovrà iniziare con il numero 1- e procedere progressivamente con lo stesso criterio (esempio 1-nomefile; 2-nomefile ecc.);
* ad ogni invio dovrà essere allegato un elenco dei file trasmessi con individuazione della relativa estensione.

Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore del soggetto incaricato, l’Amministrazione è autorizzata all’utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell’incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, stante l’obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

Qualora l’Amministrazione valutasse la necessità di disporre di ulteriori copie cartacee firmate in originale oltre al numero sopra indicato, si procederà al rimborso delle spese di riproduzione e di spedizione, previa presentazione di specifico preventivo ed apposita autorizzazione da parte dell’ente da formalizzare con il relativo impegno di spesa secondo le modalità di Legge e regolamentate dall’Amministrazione stessa.

In ogni caso, il professionista incaricato dovrà rigorosamente attenersi alle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Progetto individuato per l’appalto in oggetto.

Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto predisposto dal Professionista, l’Amministrazione Provinciale è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati prodotti e risultanti dall’incarico.

# Articolo 2 – Tempi dell’incarico e penali

La prestazione affidata all’Operatore Economico dovrà essere espletata entro 20 giorni dalla stipula.

Rimane facoltà del Responsabile Unico del Progetto concedere all’Operatore Economico ulteriori giorni rispetto a quelli indicati sopra qualora si verifichino dilatazioni dei tempi non strettamente dipendenti dalla prestazione affidata (ad es. ritardi nel rilascio di eventuali pareri da parte di altri Enti, durata effettiva dei lavori maggiori, ecc.).

In caso invece di ritardato adempimento imputabile all’Operatore Economico viene stabilita una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale. Le penali non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale. Qualora l’importo delle penali dovesse superare la suddetta soglia (10% dell’ammontare netto contrattuale) e comunque in caso di ritardo oltre i 25 giorni dalla data prevista per la consegna, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto e all’affidamento dell’incarico ad altro operatore economico, iniziando contestualmente la procedura di rivalsa per danni subiti e senza rimborso alcuno delle eventuali spese sostenute dall’affidatario.

Per ogni violazione e inosservanza, non grave, del d.P.R. n. 62 del 2013 e del Codice di Comportamento adottato dall’Amministrazione e vigente alla data di sottoscrizione del contratto, verrà comminata una penale da € 50 (euro cinquanta) a € 500 (euro cinquecento) per ogni violazione rilevata.

L’Amministrazione, in caso di altre violazioni della presente disciplina, può comminare altri penali fermo restando che le penali non possono comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali.

La penale verrà applicata, a seguito di un contraddittorio con l’Aggiudicatario e potrà essere trattenuta da qualunque somma maturata a credito dell’Aggiudicatario medesimo in ragione del servizio eseguito.

# Articolo 3 – Corrispettivo

Il corrispettivo spettante all’Operatore Economico per lo svolgimento dell’incarico è pari ad **€ 3.169,84** (oneri e iva inclusi).

Tale importo è da considerarsi comprensivo delle spese ed è così suddiviso:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Compenso prestazione |  | 2.498,30 € |
| Imponibile  |  | 2.498,30 € |
| Cassa previdenziale (4%) |  | 99,93 € |
| IVA (22%) |  | 571,61 € |
| **Totale** |  | **3.169,84** **€** |
|  |  |  |

Il contratto è stipulato “a corpo”. Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

# Articolo 4 – Pagamenti

L’importo di cui al precedente articolo 3) verrà corrisposto, dietro presentazione di regolare fattura elettronica intestata a Provincia di Parma – V.le Martiri della Libertà, 15 – 43123 Parma (C.F. 80015230347 - codice IPA: UF930G) una volta eseguite le prestazioni ed accertata la regolarità delle stesse da parte del Responsabile del Progetto.

I pagamenti verranno corrisposti come di seguito:

* il 100% dell’importo, all’approvazione del progetto esecutivo (o entro 3 mesi dalla sua consegna)

La fattura, da presentarsi esclusivamente in modalità elettronica, dovrà riportare il numero dell’atto di affidamento, il codice CIG e il codice CUP collegati al presente incarico.

La liquidazione delle fatture rimane subordinata all’acquisizione, con esito regolare, dei documenti (DURC) attestanti la regolarità contributiva.

Si specifica che, indipendentemente dal regime fiscale adottato dal professionista (incluso il passaggio da regime forfettario a regime con IVA), l'importo lordo dell'incarico rimarrà fisso e invariabile. Pertanto, eventuali variazioni fiscali non comporteranno un incremento dell'importo dell'incarico stesso.

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui l'affidamento sia stato effettuato in regime forfettario e l'operatore economico cambi regime, l'IVA rimarrà a carico del professionista, senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante. L’importo di cui all’art. 3 è fisso e invariabile.

# Articolo 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, l’affidatario, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti l’oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituti bancari o Poste Italiane SPA, tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento del bonifico o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Ogni transazione deve riportare il codice identificativo gara (CIG) B7A5905DEB.

L'affidatario, nell'eventualità di contratti stipulati con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al lavoro in oggetto, garantisce pari impegno da parte dei subappaltatori e subcontraenti stessi, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il sub contraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte, procede alla risoluzione di diritto del contratto e a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – U.T.G. per le sanzioni di legge.

# Articolo 6 - Controversie

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento della presente prestazione, che non sia stato possibile comporre in via amichevole nel termine di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi dalla data in cui viene notificato a una delle parti contraenti un atto o un provvedimento formale di contestazione o rilievo, saranno deferite direttamente all’Autorità Giudiziaria competente per territorio.

A tal fine si elegge foro competente in via esclusiva quello di Parma.

Sono escluse la competenza arbitrale e la clausola compromissoria.

# Articolo 7 – Contratto – Revisione Prezzi – Modifiche – Recesso e risoluzione

La presente lettera commerciale, redatta ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Codice, in forma di scrittura privata, è da ritornare all’Amministrazione, debitamente firmata, e sarà registrata in caso d’uso, ai sensi di legge, a cura ed a spese della parte richiedente.

In materia di Revisione prezzi, si rinvia a quanto disposto dall’art. 60 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

In materia di Modifiche in corso di esecuzione, sirinvia a quanto disposto dall’art. 120 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

In materia di Risoluzione e Recesso si rinvia a quanto disposto agli artt.122-123, del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

# Articolo 8 – Trattamento dei dati personali

Designato quale sub-responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 è l’Arch. Matteo Piovani.

In esecuzione del presente contratto, l’operatore economico effettua il trattamento di dati personali di titolarità dell’Ente.

L’operatore economico è designato dalla Provincia di Parma quale sub responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento U.E. 679/2016, per il trattamento dei dati in oggetto.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in capo al sub responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

# Articolo 9 – Aspetti generali e Obblighi

L’operatore economico ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

1. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui ai precedenti paragrafi non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L’operatore economico è sub responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai precedenti paragrafi e risponde nei confronti della Provincia di Parma per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
4. L’operatore economico può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento del lavoro affidato, solo previa autorizzazione dell’Ente.
5. In caso di inosservanza degli obblighi descritti, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’operatore economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente alle procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
7. L’operatore economico non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

Nell’adempimento della prestazione, l’operatore economico deve porre in essere tutti i mezzi concettuali e operativi per il suo esatto e corretto adempimento, valutato alla stregua della *diligentia quam* in concreto.

Nell’espletamento della prestazione, l’operatore economico si impegna a svolgere il compito assegnato secondo quanto stabilito dalla presente lettera commerciale.

Nel corso dell’espletamento della prestazione, l’operatore economico dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabile Unico del Progetto (RUP), nominato ai sensi dell’art. 15 del Codice, individuato dall’Amministrazione, oppure ad altre persone all’uopo incaricate. Alle stesse figure l’operatore economico risponderà del proprio operato cui dovrà, senza ulteriori compensi, relazionare periodicamente su operazioni svolte e metodologie seguite.

L’operatore economico dovrà comunque assicurare la propria collaborazione anche ai tecnici, siano essi dipendenti provinciali ovvero altri professionisti, incaricati per l’elaborazione o la realizzazione di altri progetti di opere interferenti con l’opera oggetto del presente contratto.

L’Amministrazione si impegna a consegnare tempestivamente all’operatore economico la documentazione necessaria all’espletamento della prestazione, a collaborare ai fini dell’esecuzione della stessa ed informare l’operatore economico su qualsiasi variazione inerente il lavoro affidato.

Resta a carico dell’operatore economico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo Egli organicamente esterno e indipendente dall’organizzazione dell’Amministrazione e obbligato a eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni. L’operatore economico si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L’operatore economico è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire via PEC all'Amministrazione entro giorni 10 (dieci) dall’intervenuta modifica.

Sono a carico dell’operatore economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale.

# Articolo 10 – Normativa di riferimento

1. Nello svolgimento del servizio si dovranno osservare le normative vigenti in
2. materia in particolare:
* d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii. – Codice in materia di protezione dei dati personali recante “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
* l. 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii. – recante “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al governo in materia antimafia”;
* d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii. – Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
* d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
* d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e ss.mm.ii. – Regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2013, n. 62;
* d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della Legge n. 78 del 2022 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, e ss.mm.ii.– indicato come “Codice”;
* d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii. – Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

# Articolo 11 – Responsabilità per danni – Obbligo di manleva

L’operatore economico, nell’esercizio del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto di sé stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi. Inoltre, l’operatore economico si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’Amministrazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del contratto.

|  |  |
| --- | --- |
| P/La PROVINCIA DI PARMAIL RESPONSABILE DEL PROGETTOIng. Elisa Botta | L’Operatore Economico incaricatoIng. Matteo Carlini  |